

SENTENZA N. [REDACTED]

N. 80043/2003

N. REG. DEP.

9126/06  
6867/06



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, dott. Valter Colombo  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;  
promossa con atto di citazione notificato in data 23.12.2003 a ministero dell'Aiutante  
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

[REDACTED] elettivamente  
domiciliato in [REDACTED] presso lo studio dell' avv. [REDACTED] e  
rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] per procura a margine della  
comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 20.04.06-

**ATTORE**

CONTRO

[REDACTED] elettivamente domiciliato [REDACTED]  
[REDACTED] presso lo studio degli avv. ti [REDACTED] che lo  
rappresentano e difendono, per procura in calce alla copia notificata dell'atto di  
citazione.-

**CONVENUTO**

Oggetto: revoca donazione.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, Y [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED], chiedendo al Tribunale di disporre la revoca della donazione, per ingratitudine, dell'importo di euro [REDACTED] in favore del sig. [REDACTED], con conseguente condanna di quest'ultimo a restituire l'importo donato, oltre agli interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda.

A sostegno della domanda ricostruiva i complessi rapporti societari, patrimoniali, personali intercorsi con il convenuto e le ragioni alla base della richiesta di revocazione della donazione, intervenuta con atto a rogito notaio [REDACTED] in data 24.10.2002, e specificamente richiamava il contenuto particolarmente ingiurioso ed offensivo della comunicazione e-mail in data 25.09.03 dello stesso convenuto.

Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto palesemente infondata, atteso che la donazione *de qua* doveva ritenersi simulata e comunque irrevocabile per legge (art. 805 c.c.), poiché remuneratoria e formulava domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. In ogni caso, assumeva e contestava le circostanze di fatto dedotte dall'attore e contestava altresì il contenuto ingiurioso della e-mail sopra indicata.

Con memoria ex artt. 170-180 c.p.c. i nuovi difensori del sig. [REDACTED] formulavano, in via subordinata ed in conseguenza dell'eccepita simulazione della donazione, domanda di nullità ex art. 1414 c.c. dell'atto dissimulato, per difetto di forma, qualora ritenuta sussistente una donazione remuneratoria, ovvero per carenza degli elementi essenziali, qualora ravvisabile nella scrittura in esame un negozio a titolo oneroso.

Tale domanda di nullità veniva poi dall'attore ribadita, in sede di memoria ex art. 183 V comma c.p.c. e precisata come difetto di causa e, alternativamente, come indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto.

Il convenuto, con memoria depositata in data 22.11.04, nel ribadire le precedenti conclusioni, eccepiva la tardività della domanda di nullità proposta dall'attore soltanto in memoria ex art. 183 c.p.c..

All'udienza del 16.12. 2004 venivano assegnati i termini ex art. 184 c.p.c. per le richieste istruttorie e, con ordinanza in data 21.04.05, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza in data 20.04.06 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice, dopo aver assegnato alle stesse i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi, tratteneva la causa in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attore è infondata e pertanto deve essere respinta.

La revocazione della donazione per ingratitudine, ai sensi dell'art. 801 c.c., *"non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463 c.c., ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436"*.

Ora l'attore ha dedotto, come principale motivo di revoca della donazione per ingratitudine, la comunicazione e-mail in data 25 settembre 2003 inviata dal sig. [REDACTED] ad alcuni dipendenti e collaboratori di [REDACTED] (v. atto di citazione pag. 16 ss). Infatti, tutti i comportamenti descritti in citazione sono stati dedotti al fine di meglio illustrare *"le relazioni umane e professionali che intercorsero negli anni tra il dott. [REDACTED] e il sig. [REDACTED], ossia "il contesto nel quale maturò la grave lesione della sfera morale del dr. [REDACTED] che legittima di per sé la domanda di revoca della donazione"* (v. atto di citazione pag. 1), ma la domanda principale è fondata sul contenuto asseritamente ingiurioso della predetta e-mail.

Come già rilevato in sede penale, ritiene anche lo scrivente Giudice che la predetta comunicazione, lungi dal costituire un'ingiuria grave ai sensi dell'art. 801 c.c., sia soprattutto una spiegazione fornita dal Regolo ai propri collaboratori e dipendenti circa la propria decisione di interrompere ogni rapporto di collaborazione con il gruppo [REDACTED] per le ragioni ivi esposte.

Nessun contenuto gravemente ingiurioso appare sussistente, soprattutto rivolto ad una specifica persona, ma al contrario una critica alle aggressioni e offese asseritamente subite dal convenuto.

E' pacifico poi in giurisprudenza il principio secondo cui *"l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando il suo significato intrinseco dal diritto penale è, purtuttavia, da questo autonoma sotto il profilo della concreta rilevanza, risultando, piuttosto, connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, che andrà rivolto, per l'effetto, contro la sfera morale e spirituale del donante, in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva non soltanto oggettive, ma anche e soprattutto disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune"* (v. Cass. civ. n. 7033/05, n. 13632/01, n. 8165/97).

Nella specie, nessuno dei comportamenti dedotti può farsi ricadere nell'ambito degli atti che possono fondare la revoca della donazione ex art. 801 c.c.. Il convenuto non ha certamente commesso alcuno dei fatti di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 463 e degli artt. 433 e 436 c.c., né ha arrecato dolosamente grave pregiudizio al patrimonio del donante (dott.

Lo stesso convenuto, infatti, assume (v. comparsa concl. pag. 6), tra l'altro, *"che non si è mai contestato al sig. [redacted] una vera e propria infedeltà patrimoniale... si è invece detto che la sua gestione è stata connotata da scelte adottate a vantaggio e nell'interesse proprio prima che della società"*.

Non solo, ma i comportamenti qualificati (solo in comparsa conclusionale) come atti di ingratitudine sono di per sé irrilevanti, in quanto di epoca anteriore alla donazione mentre l'unico comportamento successivo, indicato come il preteso storno di advisor ed il preteso utilizzo illecito del marchio [redacted] da parte di [redacted] di cui il [redacted] era socio, non sono risultati comprovati. Ed infatti, quanto al preteso storno, dai doc. 34 e 35 di parte attrice si evince che il sig. [redacted] è estraneo a tale contestazione investendo semmai altri soggetti, mentre il preteso illecito utilizzo del marchio [redacted] risulta in realtà frutto di mero errore effettuato dalla società di "offerte lavoro" [redacted] che ha provveduto, in ogni caso, a cancellare il marchio tempestivamente (v. doc. 36-37-38 attore).

Vi è poi da rilevare, a definitiva comprova dell'infondatezza della domanda attorea, che la predetta donazione, secondo la stessa prospettazione di parte attrice (v. citazione pag.

10. "nell'ambito di un comprensibile sentimento di riconoscenza verso i suoi collaboratori più stretti e verso il [REDACTED] era stata fatta per uno scopo remuneratorio e, come tale, pertanto irrevocabile (art. 805 c.c.).

Peraltro, il carattere irrevocabile della donazione predetta è pure previsto nello stesso atto pubblico in data 24.10.02 ove è testualmente detto che "il signor [REDACTED], per spirito di liberalità e **irrevocabilmente** dona al sig. [REDACTED] che con animo grato accetta la somma di euro [REDACTED]".

Non solo, ma il convenuto ha prodotto (doc. 1) una controdiplomazia, in pari data, ove le parti si danno atto che la suddetta donazione rappresenta "un riconoscimento nei suoi confronti (del [REDACTED] per tutta l'attività professionale e l'impegno profusi nelle società riferibili al medesimo dott. [REDACTED], evidenziando e ribadendo la finalità remuneratoria anche se nel prosieguo si precisa che "il predetto importo deve altresì intendersi quale adempimento della promessa di trasferire a Suo favore a valore nominale, un significativo quantitativo di azioni [REDACTED].....il trasferimento di denaro in parola non potrà essere considerato, in nessun caso, ...atto di liberalità".

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, la domanda principale dell'attore deve essere respinta, rendendo quindi superfluo la disamina della domanda subordinata così come formulata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Non possono invece essere accolte le domande, formulate dal convenuto, di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ricorrendone i presupposti attesa la complessità delle vicende e dei rapporti professionali e societari *inter partes*, nonché di cancellazione delle frasi contenute nell'atto di citazione ed evidenziate a pag. 10 della comparsa di risposta, trattandosi di espressioni inserite in un preciso contesto teso a dimostrare, senza risultato, un comportamento *ingrato* del convenuto ai sensi dell'art. 801 c.c..

#### P.Q.M.


Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] contro [REDACTED], disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinta ogni contraria domanda, così provvede:

- 1) respinge ogni domanda dell'attore perché infondata;
- 2) condanna [redacted] a rifondere a [redacted] le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro [redacted], di cui euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per diritti ed euro [redacted] per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.

Così deciso in Milano il 21.07.2006

Il Giudice

Valter Colombo



14<sup>a</sup> SEZIONE  
DEPOSITATI  
27 10 06  
IL CANCELLIERE